



COMUNE DI TAVENNA
Provincia di Campobasso

ORDINANZA

ORDINANZA N. 000005

Lì: 27.02.2021

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - DISPOSIZIONI MERCATO QUINDICINALE
IN VIA CIRCONVALLAZIONE NORD**

IL SINDACO

Visto l'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.): [...] 5. *In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]*

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 30 aprile 2021;

Richiamate:

- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 7 del 31 gennaio 2021 concernente “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33. Disposizioni relative al territorio comunale di Campomarino” ed in particolare il punto b dell'art. 1 che testualmente recita : omissis *Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;*
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 9 del 7 febbraio 2021 concernente “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33. Disposizioni relative ai territori comunali di Termoli, Acquaviva Collecroce, Casacalenda, Castelmauro, Civitacampomarano, Colletorto, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Mafalda, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Palata, Petacciato, Portocannone, Ripabottoni, Rotello, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Tavenna e Ururi”;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 11 del 20 febbraio 2021 di proroga dell' efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 7 del 31 gennaio 2021 e nell'articolo 1, comma 1, l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 9 del 7 febbraio 2021 è prorogata fino al 7 marzo 2021.

- la propria ordinanza n. 10 del 16/05/2020 concernete “EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - REGOLAMENTAZIONE MERCATO QUINDICINALE IN VIA CIRCONVALLAZIONE NORD;

DISPONE

1. in esecuzione dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Molise n. 11 del 20 febbraio 2021, fino al 07 marzo 2021 “Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici”
2. di richiamare le misure logistiche, organizzative e di presidio per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale dove si svolge il - Mercato quindicinale in Via Circonvallazione Nord di cui alla propria ordinanza n. 10 del 16 maggio 2020 concernete “EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - REGOLAMENTAZIONE MERCATO QUINDICINALE IN VIA CIRCONVALLAZIONE NORD;
3. che il Settore Tecnico provveda alle misure logistiche, organizzative e di presidio a norma del presente provvedimento;
4. che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto è il sig. LAMEZA GIUSEPPE;
5. la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 19 del 25/03/2020 e s.m.i, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali;
6. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è comunicata al Prefetto di Campobasso e al Presidente della Giunta Regionale della Regione Molise ed al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Palata.
7. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

IL SINDACO
Paolo CIRULLI



Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.

Dalla residenza comunale, lì 27.02.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LAMELZA GIUSEPPE

